



La gestione dell'IVA per le P.A. , la fatturazione elettronica e la conservazione dei documenti

LA FATTURA ELETTRONICA E IL SISTEMA DELL'IVA:

FEPA: con effetto dal **01/03/2015** Le PA allargate (enti pubblici + elenco Istat ex art. 1, comma 2, Legge n. 196/09) possono ricevere solo fatture elettroniche che transitano dallo SDI.

FEPR: A cascata l'obbligo di fatturazione elettronica ha riguardato, con un sistema e con specifiche tecniche diverse, la fatturazione elettronica tra provati come nel caso della filiera degli appalti e distributori di carburanti.

Dal 01/01/2019 tutti i soggetti con eccezione degli agricoli, dei minimi e dei soggetti che inviano i dati nel sistema TS, sono tenuti alla fatturazione elettronica tra "privati" B2B (da partita iva a partita iva) e B2C (tra partita iva e privato).

I medesimi soggetti, con qualche eccezione, sono tenuti alla compilazione dell'**ESTEROMETRO**.

L'impatto della FE sull'Ente Pubblico è tenue rispetto a quello sui privati. Infatti, l'Ente ha già dimestichezza in merito al formato xml, e alle modalità di trasmissione mediante SdI nonché all'uso dei programmi gestionali.

CONTENUTO DELLA FE:

- 1) **conformità del documento** alla normativa fiscale (**Art. 21 DPR633/72**) e alla struttura prevista nell'Allegato A del Provvedimento 30/04/2018
- 2) **formato XML** per garantire la possibilità di **interconnessione e scambio dei dati** tra sistemi informatici (la FE è stata richiesta anche al fine di sviluppare la digitalizzazione): è stata adottata la medesima struttura dei dati per cui gli elementi inseriti nella fattura non possono essere inseriti in forma libera ma hanno una precisa collocazione all'interno di appositi campi (esempio CUP)

La fatturazione verso privati e aziende differisce da quella PA prima per le caratteristiche del file. Infatti pur essendo un file xml, mentre per la PA si è scelto il formato **FEPA12**, per le altre è stato individuato il formato **FPR12**. Tali formati dovranno migrare nel formato europeo **CORE INVOICE**

(**Direttiva 2014/55/UE**) che comporterà l'adeguamento dei software utilizzati con la speranza che non vi siano aumenti di prezzo per gli operatori.

il **Decreto legislativo del 27/12/2018 n. 148** - Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019, In vigore dal 01/02/2019, ha disposto che:

ART 3: A decorrere dal **18 aprile 2019**, **le amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori** di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (con esclusione delle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti) **sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici**, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 266 del 17 ottobre 2017, come previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e **dell'elenco delle sintassi** a norma della direttiva 2014/55/UE, nonché alle **regole tecniche** di cui al comma 3, emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

NUOVO FORMATO DELLE FATTURE ELETTRONICHE: CIUS

Le fatture elettroniche “devono, altresì, rispettare la **Core InvoiceUsageSpecification (CIUS)** per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017, definita con il provvedimento di cui al comma 3. 3. Le regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui al comma 1 integrano la disciplina tecnica di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con modalità applicative individuate dal direttore dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto. 4. Per la ricezione delle fatture elettroniche di cui al comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

ART 5 prevede, presso l'**Agenzia per l'Italia Digitale** l'istituzione di un **tavolo tecnico permanente** “istituito per la fatturazione elettronica con le seguenti finalità:

- a) **aggiornamento** delle regole tecniche e delle modalità applicative;
- b) **monitoraggio** della corretta applicazione delle stesse;
- c) **valutazioni degli impatti** per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici;
- d) **raccordo e coinvolgimento** di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici.

Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica è composto da un componente indicato **dall'Agenzia per l'Italia Digitale**, due componenti indicati dal **MEF**, due componenti indicati **dall'Agenzia delle entrate**, tre componenti indicati dalla **Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento**

e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione delle province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

AUTENTICITA' ED INTEGRITA' (art. 21 del Dpr. n. 633/72) Il soggetto passivo deve assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione".

Nelle FEPA tali requisiti sono assicurati mediante l'apposizione della **firma digitale** obbligatoria anche in omaggio al recepimento della Direttiva 2010/45/UE. Nella FEPR la firma non è obbligatoria ma viene di solito apposta perché le alternative alla firma digitale sono piuttosto complicate soprattutto per le PMI:

CONTROLLO DI GESTIONE "sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile" ex art. 21, comma 3, Dpr. n. 633/72.

Il sistema di interscambio SDI attua, comunque, i controlli sulla firma se viene comunque apposta.

Le FE B2C nell'ENTE LOCALE: con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.527125 del 28/12/2018, sono state disciplinate le modalità per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SDI) verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti ministeriali 366 e 370 del 24/10/2000.

L'articolo 1 del DM 370 prevedeva che l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni di energia poteva essere effettuato tramite **bollette** al posto delle fatture, rendendo pertanto possibile la certificazione ai fini tributari tramite i corrispettivi e l'emissione di "bollette" sprovviste di elementi importanti come il codice fiscale e riepilogative per più periodi: l'articolo 5 del D.M. estendeva l'applicazione della semplificazione anche ai soggetti che gestiscono il servizio delle lampade votive nei cimiteri.

In merito alla modalità operativa per emettere fatture nei confronti di persone fisiche in **manca di codice fiscale**, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018 è stata definita una procedura che permette l'emissione delle bollette/fatture. L'ambito soggettivo a cui è rivolto il Provvedimento sono i **servizi di pubblica utilità** disciplinati dal Dm. n. 366 del 24 ottobre del 2000 (settore delle telecomunicazioni) e del Dm. n. 370 del 24 ottobre del 2000, già citato in precedenza (servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione) i cui contratti di somministrazione siano stati stipulati ante 1° gennaio 2005.

La soluzione individuata dal Provvedimento prevede l'inserimento del **codice contratto** in luogo del codice fiscale con l'accortezza di inserire nel campo <IdPAese> il codice "OO" (due volte lettera O maiuscola).

Occorrerà spedire (procedura.cf.sdi@pec.agenziaentrate.it) **20 giorni** prima della trasmissione della fattura a Sdlun elenco contenente **due colonne**:

- 1) **partita Iva dell'ente erogatore,**
- 2) **il codice contratto** (max 28 caratteri).

Il soggetto passivo nel frattempo deve attivarsi per aggiornare i propri contratti e inviare gli aggiornamenti ottenuti allo SdI con analogha procedura.

INTERMEDIARI

L'emissione della fattura potrà essere effettuata :

- 1) dal soggetto passivo cedente/prestatore;
- 2) da un terzo (intermediario che dovrà comparire come tale in fattura e che apporrà la propria firma digitale ove scelta)
- 3) dal cliente.

In ogni caso il responsabile dei dati fiscali contenuti nella fattura è il cedente/prestatore (art. 21 del Dpr. n. 633/72)

Le regole tecniche quanto utilizzano il termine intermediario lo fanno per individuare due figure distinte:

- 1) **INTERMEDIARIO TECNICO:** software house che attraverso un servizio consente all'Ente la formazione della FE e le fasi successive all'emissione inclusa la trasmissione / conservazione.
- 2) **INTERMEDIARIO FISCALE** (il commercialista) di cui all'art. 3, comma 3, del Dpr. n. 322/98, a cui le regole tecniche consentono di essere un soggetto delegato per l'utilizzo dei servizi telematici (scelta canale di trasmissione, consultazione delle FE elaborazione delle FE ecc.

FORMAZIONE DELLA FE

la FE deve garantire:

- 1) **Integrità del file**
- 2) **Il tracciamento** del processo di trasmissione

L'integrità è assicurata da dal calcolo dell'impronta della sequenza binaria del file attraverso un algoritmo standard denominato **SHA-256**. L'impronta individua univocamente il file perchè ha la caratteristica di mettere in luce eventuali cambiamenti della sequenza binaria: se i due file hanno lo stesso contenuto significa che il file non è corrotto. Tale procedimento è reso agevole dall'apposizione della firma digitale per la quale è possibile la verifica dell'impronta calcolata al momento dell'apposizione della firma rispetto a quella calcolata nel processo di verifica della firma digitale. Lo SDI calcola e memorizza tale impronta.

Integrità e Reverse

Nel processo di rilevazione del reversecharge, la prassi era quella di integrare la fattura ricevuta con i dati iva e di registrarla sia nel registro degli acquisti sia nel registro delle vendite. Alla luce del principio della non modificabilità del file come si concilia questo?

Circolare AdE n. 13 del 2 luglio 2018, “Si evidenzia, peraltro, con specifico riferimento all’articolo 25 del Dpr. n. 633 del 1972, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SDI - di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile - che la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione contabile di cui all’articolo 17 del Dpr. n. 633 del 1972) possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. la Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.”

Contabilmente si potrà creare una copia della fattura anche nel formato PDF che potrà essere integrato con i dati fiscali.

PROTOCOLLO IVA ACQUISTI anche la prassi di protocollare mediante numerazione le fatture d’acquisto avrebbe comportato la modifica e quindi l’alterazione delle FE. Tale obbligo previgente è stato soppresso attraverso la modifica dell’art. 25 DPR 633/72 .

EMISSIONE DELLA FE

FATTURA IMMEDIATA momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6 DPR 633/72; cessioni di beni: stipulazione se riguardano beni immobili, consegna o spedizione se riguardano beni mobili, prestazioni di servizi: pagamento (che potrebbe non coincidere con la data della reversale se prodotta in data diversa)

FATTURA DIFFERITA entro il giorno 15 del mese successivo se la cessione è affiancata da un DDT o altro documento idoneo

EMISSIONE DELLA FATTURA: (Art. 21, comma 1, del Dpr. n. 633/72) “La fattura cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente” la FE dunque deve essere trasmessa al destinatario ovvero quando, essendo stata trasmessa tramite SDI abbia generato una ricevuta di consegna o di mancata consegna (ovvero di aver superato i controlli e che la medesima sia stata memorizzata dall’ADE.

Se la fattura è immediata la sua emissione coincide con la data di effettuazione dell’operazione. In proposito è stato evidenziato che il campo data della FE è la data della fattura e ci si è posti la domanda dove debba essere indicata la data di effettuazione dell’operazione.

PRIMO SEMESTRE 2019 (30 sett per i mensili) periodo transitorio il Dl. n. 119/18 ha previsto la non applicazione delle sanzioni di ritardata emissione della FE purchè essa sia stata emessa entro

il termine della liquidazione periodica Iva (L'ADE al Telefisco del sole 24 ore ha sottolineato che l'affrancamento da sanzioni è previsto solo per la ritardata fatturazione).

SECONDO SEMESTRE 2019, “La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 Dpr. n. 633/72”. In questo caso si rende indispensabile l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione ove diversa dalla data di emissione. Non essendo previsto un campo apposito, si ritiene di poter mettere la data dell’operazione nel campo descrizione in attesa della modifica delle specifiche tecniche.

IMPOSTA DI BOLLO SU FE: (Tabella A, art. 13, Dpr. n. 642/72) sono soggette ad Imposta di bollo di **2 Euro** «Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria». Escluse le fatture soggette ad Iva (Tabella B, art. 6, Dpr. n. 642/72) e le fatture con corrispettivo senza Iva inferiore a € **77,47**.

L’imposta colpisce sia le fatture che le note di credito anche nel caso di fatture recanti sia importi imponibili che importi senza Iva (Risoluzione AdE n. 98/E del 2001).

Se l’imposta di bollo viene addebitata alla controparte, deve essere esposta in fattura tra le operazioni escluse ex art. 15, Dpr. n. 633/72.

Nel caso di FEPA passive dell’Ente, l’assenza del bollo in fattura ove prevista, può essere oggetto di esito committente di rifiuto di fattura.

IMPOSTA DI BOLLO NELLA FE L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo consiste nell’inserimento del valore “SI” dentro l’apposito campo <Bollo virtuale> all’interno del blocco <Dati bollo>. Nelle FE B2B e B2C, l’eventuale fattura emessa senza indicazione dell’imposta di bollo, non potendo essere oggetto di scarto, non è correggibile neppure mediante nota di variazione in quanto essa stessa sarebbe oggetto di imposta di bollo!

LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SU FE

Decreto Mef del 28 dicembre 2018 ha modificato l’art. 6 del Dm 27 giugno 2014. Con tale modifica, è stato previsto un versamento trimestrale (entro il giorno 20 del primo mese successivo) mediante modello F24. I dati del versamento sono predisposti dall’ADE in base alle FE presenti in SDI sempre che i dati relativi all’imposta di bollo siano stati correttamente indicati negli appositi campi.

LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU REGISTRI

L’imposta colpisce anche i registri emessi o utilizzati durante l’anno, con un balzello di € 16,00 ogni 2500 registrazioni. Il relativo versamento è rimasto annuale entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.

SISTEMA DI INTERSCAMBI SDI (SOGEI ADE)

Lo SDI è il postino telematico che apre la busta e ne verifica il contenuto e nel caso consegna alla controparte il documento informatico.

ESITO COMMITTENTE La fatturazione B2B e B2C differisce da quella verso la PA per la possibilità prevista per gli Enti di poter respingere la fattura. Al privato B2C e all'impresa B2B è preclusa questa eventualità per cui essi possono solamente contestare la fattura ricevuta attraverso altri canali analogici PEC ecc, al fine di ottenere l'emissione di una nota di credito ma non possono rigettare la fattura tramite SDI.

Nella FEPA la procedura esito committente permette all'ente di accettare/rifiutare la fattura entro 15 giorni dopo aver effettuato una prima verifica dei dati obbligatori della FE; una recente modifica ha individuato le cause di rifiuto delle FE (art 15-bis del Dl. n. 119/18 che ha previsto la lett. g-ter) al comma 213 della Legge n. 244/07). Finora e salvo le modifiche che sono presto attese in merito all'imminente aggiornamento alle regole tecniche FEPA, finora le PA hanno individuato come cause di rifiuto alcune ipotesi quali ad esempio:

- 1) CIG e CUP quando disponibile (art. 25, comma 2, Dl. n. 66/14);
- 2) scissione dei pagamenti (art. 17-ter, Dpr. n. 633/72)

LA PA ha la possibilità di accettare la FEPA espressamente o tacitamente per decorrenza dei termini (entro 15 giorni) o rifiutarla. In questo ultimo caso SDI cancella i dati memorizzati al fine di consentire l'emissione di un nuovo documento con la stessa numerazione.

CANALI DI TRASMISSIONE

FEPA: resta valido il vecchio canale PEC per cui i soggetti interessati potranno spedire/ricevere le e-fatture da Sdi mediante:

1)**PEC** all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it. Questo canale può permettere l'invio di una o più fatture, lotti di fatture o archivi (cartelle compresse .zip) di fatture entro il limite massimo di 30 MB;

2)**Servizio SFTP** file non superiori a 5 MB. Con protocollo FTP cifrato;

3)**Servizio SDICoop** (web services) canale utilizzato dalle softwarehouse a seguito dell'accreditamento delle porte di dominio e l'ottenimento del **codice destinatario**;

4) **Servizio web** "fatture e corrispettivi" e apposita APPLICAZIONE. che consentono di generare i file xml e apporre il sigillo elettronico e di spedirlo

SERVIZI ADE PORTALE FATTURE E CORRISPETTIVI

Attraverso questo portale, è possibile il canale di ricezione delle FE che potrà essere PEC o codice destinatario.

È opportuno precisare che il codice destinatario a **7 cifre** è differente dal codice ufficio di **6 cifre** presente nell'IPA in quanto quest'ultimo individua l'ufficio mentre il codice a 7 cifre, nonostante il nome, non ha nulla a che fare con il destinatario perché riguarda la software house.

Ciò che comanda sarà quello che il destinatario avrà inserito nel portale fatture e corrispettivi pec o codice.

Nelle FE B2C, nel caso in cui il destinatario della FE abbia scelto il canale pec, l'emittente dovrà inserire 7 zeri così come nel caso di FE B2C. In quest'ultimo caso la fattura, pur validamente emessa, non verrà recapitata ma messa a disposizione nell'area riservata del sito web ADE. In tali casi è doveroso mandare una copia analogica della Fe e, comunque, è indispensabile comunicare alla controparte privata l'emissione della fattura avvisando che l'originale è a sua disposizione nell'area riservata nel sito web dell'Agenzia delle entrate",

Vantaggi: emissione fatture, monitoraggio fatture, download massivo, esercizio deleghe, conservazione gratuita.

Svantaggi: non vengono memorizzati i dati dei soggetti interessati e occorre reinserirli.

REGISTRAZIONE DELLA FE

Dal punto di vista fiscale, i 10 giorni concessi per la trasmissione della fattura e i 5 giorni SDI comportano un lasso di tempo intercorrente tra il momento di versamento dell'IVA da parte del cedente o prestatore e il momento in cui è esercitabile il diritto di detrazione da parte del cessionario che implica il possesso della fattura che è individuabile nella ricevuta di consegna B2B o di messa a disposizione B2C.

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE PASSIVE

L'art. 1 del Dpr. n. 100/98 come modificato prevede "Entro il giorno 15 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente" e ancora " Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

Diritto alla detrazione esercitabile fino al giorno prima della liquidazione dell'Imposta (il giorno 16) ad eccezione delle fatture ricevute a cavallo dell'anno.

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ATTIVE (Dl. n. 119/18 all'art. 12) e (art. 23 del Dpr. n. 633/72),

"Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni " .

L'imposta sulle FE emesse diventa così esigibile alla data dell'effettuazione dell'operazione quindi:

- 1) Data fattura
- 2) Data di effettuazione dell'operazione nel caso di utilizzo dei 10 giorni concessi dall'art. 21, comma 4, del Dpr. n. 633/72, (lett. g-bis).

PROTOCOLLO DELL'ENTE:

l'art. 53, comma 4, del Dpr. n. 445/00, prevede che la registrazione di protocollo è "un'operazione obbligatoria per tutti i documenti ricevuti o spediti da una pubblica amministrazione e per tutti i documenti informatici ... esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione".

La FE dovrà essere registrata sia sul particolare della contabilità sia sul registro di protocollo.

L'Ente Pubblico deve creare un ARCHIVIO UNICO ovvero un sistema informatico di gestione dei flussi documentali unico, chiamato PROTOCOLLO INFORMATICO, all'interno del quale implementare il registro di protocollo e tutti i registri particolari dell'ente.

Dpcm. 13 novembre 2014, che all'art 9, comma 3 : "Il documento amministrativo informatico, di cui all'art 23-ter del Codice, formato mediante una delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, è identificato e trattato nel sistema di gestione informatica dei documenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprensivo del registro di protocollo e degli altri registri di cui all'art. 53, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dei repertori e degli archivi, nonché degli albi, degli elenchi, e di ogni raccolta di dati concernente stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei, di cui all'art. 40, comma 4, del Codice, con le modalità descritte nel manuale di gestione."

ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DIGITALE

La conservazione digitale è prevista dall'art. 39, comma 3, del Dpr. n. 633/72 che prevede che "Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

Tale processo comporta il fatto che gli Enti, non dovrebbero più stampare carta ai fini della conservazione ma dovrebbero modificare i processi di conservazione per adeguare i medesimi alle regole del digitale.

Nella prassi, invece, si registra ancora l'uso dei documenti cartacei sia digitali (fatture elettroniche) sia analogici (fattura pdf o copia su cortesia) che fa registrare un aumento di carta stampata e non una riduzione.

REGISTRI

Anche i registri possono essere creati e conservati in formato digitale anche in conformità del **Codice Civile (art. 2215-bis, comma 1):**

“I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici”.

E in conformità del **Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)**

art. 40, comma 1, del Dlgs. n. 82/05 prevede che “Le PA formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71”

la tenuta dei registri si sposa perfettamente con la logica della conservazione delle FE in quanto attraverso i software gestionali è possibile generare il PACCHETTO DI VERSAMENTO che contenente:

- 1) I file
- 2) I **metadati** (informazioni necessarie per la ricerca e il recupero dei documenti da parte del soggetto produttore) indicati dall’**art. 3, lett. b), del Dm. 17 giugno 2014 (nome, cognome, denominazione, codice fiscale, partita Iva e data).**

Il D.M 17 giugno 2014 (art.5) aveva previsto l’obbligo di comunicare all’ADE la modalità di conservazione digitale dei documenti di interesse tributario nella dichiarazione dei redditi, per i soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico Enc (Modello “Redditi”).

CONSERVAZIONE

Tre modi di procedere:

- 1) Conservazione **fai da te** mediante apposizione delle marche temporali;
- 2) Conservazione **mediante intermediario tecnico** software house;
- 3) Conservazione mediante **ADE** attraverso il portale F e C.

OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI

I dati relativi ai corrispettivi dovranno essere inviati in via telematica all’ADE a decorrere dal Luglio 2019 per i soggetti che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 Euro e dal 01/01/2020 per tutti gli altri soggetti.

PRINCIPALI PROBLEMI APPLICATIVI

- 1) Rischio esposizione IBAN in fattura
- 2) Mancanza dei dati obbligatori e conseguente impossibilità di emettere il documento o rischio errori di fatturazione
- 3) Operazioni con l’estero (esterometro o fattura 7X e forzatura campocap estero)